



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G.B. NICCOLINI "
SAN GIULIANO TERME

Piazza Gramsci, 3 ☎ 050/815311 📠 050/815332

✉ piic83600a@istruzione.it

✉ piic83600a@pec.istruzione.it



REGOLAMENTO D'ISTITUTO

ART. 1 – Gli Edifici e le Strutture

La Scuola è costituita dagli edifici e loro pertinenze, dagli arredi e dal materiale didattico.

La Scuola e tutti i suoi beni sono il presidio della formazione scolastica degli alunni e devono essere perciò sistematicamente utilizzati e implementati per perseguire la migliore efficienza del servizio scolastico a favore della comunità.

La Scuola e i suoi beni, senza che ciò sia causa di detrimento del servizio scolastico, possono essere utilizzati per lo svolgimento di manifestazioni ed eventi di carattere culturale, sociale ed educativo.

In tali casi, la Scuola deciderà insindacabilmente se acconsentire o meno ad ospitare le suddette iniziative e, nel caso positivo, provvederà a stabilire in una apposita convenzione le modalità di svolgimento delle attività, segnatamente al fine di stabilirne modalità, orari e responsabilità.

In tutti i locali scolastici e nelle pertinenze vige il divieto di fumo. Agli adulti è consentito fumare esclusivamente in spazi aperti, lontano dalla vista degli alunni. Il Dirigente Scolastico è responsabile dell'applicazione della normativa vigente in materia.

Per motivi di sicurezza e di igiene è vietato l'accesso di animali negli edifici e nelle pertinenze scolastiche.

ART. 2 – La Scuola non è sola

La Scuola stimola, incoraggia e condivide l'opera di Istituzioni, Associazioni e Gruppi tesa ad attuare, a favore dei giovani azioni positive di inclusione e di prevenzione delle devianze, attraverso iniziative, interventi, progetti e tecniche di aggregazione.

ART. 3 – L'Aula

Gli alunni e gli insegnanti sono tenuti a contribuire al mantenimento e decoro della loro aula, per conservarla idonea alla sua funzione.

ART. 4 – I Banchi, gli Arredi, i Libri, i Sussidi

Banchi, arredi, libri, riviste, attrezzature e sussidi sono patrimonio della Scuola: chi ne usufruisce (docenti, non docenti e alunni) ne è responsabile. In particolare l'uso dei materiali di

biblioteca, degli audiovisivi e delle aule multimediali implica il rigoroso rispetto delle norme stabilite dai singoli plessi.

ART. 5 – Ingresso e uscita Scuola secondaria di primo grado

L'orario e le modalità di entrata e di uscita dalla Scuola sono precettivi e vincolanti.

La Scuola Secondaria dà inizio alla sua attività alle ore 8:10; conclude il suo servizio alle ore 13:10 per le classi che hanno scelto le attività didattiche su 6 giorni settimanali, e alle ore 14.05 per quelle su 5 giorni.

E' fatto divieto di entrare nell'edificio scolastico e nelle sue pertinenze anteriormente all'ora di inizio delle attività e l'entrata in ritardo deve essere giustificata dall'esercente la potestà sull'alunno; parimenti, è fatto divieto di permanere nella Scuola e nelle sue pertinenze oltre l'orario di svolgimento delle attività.

La Scuola, per il tramite del suo personale, docente e non, svolge la funzione di vigilanza e controllo degli alunni entro e non oltre il tempo di inizio e di conclusione delle attività scolastiche.

Prima dell'entrata a Scuola e dopo la conclusione delle attività e l'uscita degli alunni, la Scuola non svolge alcuna funzione di vigilanza e controllo, così che è onere proprio ed esclusivo dei genitori, ovvero dei tutori e degli accompagnatori degli alunni provvedere alla loro sicurezza pre e post scolastica secondo le modalità previste dalla legge.

ART. 6 – Ingresso e uscita scuole infanzia e primarie

L'orario e le modalità di entrata e di uscita dalla Scuola sono precettivi e vincolanti. Gli orari delle attività didattiche delle scuole infanzia e primarie sono pubblicati sul sito internet a settembre di ogni anno.

Nelle scuole primarie è consentito entrare nell'edificio scolastico e nelle sue pertinenze 5 minuti prima dell'ora di inizio delle attività e l'entrata in ritardo deve essere giustificata dall'esercente la potestà sull'alunno; parimenti, è fatto divieto di permanere nella Scuola e nelle sue pertinenze oltre l'orario di svolgimento delle attività.

La Scuola, per il tramite del suo personale, docente e non, svolge la funzione di vigilanza e controllo degli alunni entro e non oltre il tempo di inizio e di conclusione delle attività scolastiche.

I docenti, al termine delle attività didattiche, accompagnano gli alunni all'uscita ed è onere dei genitori o tutori o propri delegati prenderli in consegna.

ART. 7 – Puntualità e ritardo

La puntualità in entrata e in uscita rappresenta una condotta dell'alunno soggetta a valutazione disciplinare, rappresentando la puntualità medesima uno degli elementi della formazione scolastica.

Per i casi straordinari in cui non è possibile il ritiro puntuale da Scuola dell'alunno, è onere dei genitori ovvero dei tutori e degli accompagnatori darne tempestivo avviso alla Scuola.

Il ritardo è una causa di intralcio al lavoro dell'Insegnante e dei compagni e rappresenta una mancanza di rispetto nei confronti di chi è puntuale. Gli alunni che entrano in ritardo saranno

ammessi alla lezione previa autorizzazione del Dirigente scolastico o di un suo delegato e dovranno, entro il giorno successivo, essere giustificati per scritto dai familiari.

A causa del ritardo frequente, l'alunno potrà essere sottoposto a provvedimenti disciplinari.

ART. 8 – Le Assenze e i Permessi

Dopo ogni assenza, nel giorno di rientro a scuola, l'alunno deve presentare la necessaria giustificazione all'insegnante della prima ora. Non sono ammessi i permessi di entrata o di uscita fuori orario, se non in casi eccezionali e documentati. E' necessaria, in ogni caso, che un familiare ne firmi la richiesta. Per le assenze per malattia superiori a sei giorni deve essere presentato anche un certificato medico che attesti lo stato di salute dello studente, per assenze di altra natura è sufficiente l'autocertificazione del genitore.

ART. 9 – Il Bagno, il Cambio di Aula

L'uscita per il bagno, di regola, si effettua preferibilmente dalla seconda alla quarta ora. L'insegnante la regola a sua discrezione aiutando gli alunni a individuare il momento più opportuno per formulare la richiesta di uscire. Gli spostamenti degli alunni dalle classi per recarsi nelle aule speciali e in palestra, sono possibilmente seguiti dagli insegnanti dell'ora che inizia e dai collaboratori scolastici. I docenti devono possibilmente sincronizzare tra loro il cambio dell'aula, dopo il suono della campanella come da direttiva della Dirigenza.

Gli alunni sono tenuti, in ogni circostanza, a non correre nei locali scolastici e ad assumere comportamenti che non possano arrecare danno a loro stessi, agli altri o agli arredi.

ART. 10 – L'Intervallo e la “Merenda”

L'intervallo è una breve pausa del lavoro scolastico: è un momento per socializzare, recarsi in bagno e consumare una piccola merenda. L'orario, la durata e le modalità di svolgimento saranno regolamentati dai singoli plessi.

Gli alunni devono assumere sempre, anche durante la ricreazione, comportamenti consoni al luogo in cui si trovano, evitando azioni e atteggiamenti che possano arrecare danno a se stessi e a terzi.

ART. 11 – La Mensa

L'ora di interscuola costituisce un momento di particolare importanza educativa per gli alunni che ne fruiscono. L'accesso alla mensa e la consumazione del pasto, sotto la sorveglianza dei docenti incaricati, devono avvenire con il massimo ordine e nel rispetto delle regole interne di ogni plesso riguardanti l'uso della mensa.

In ottemperanza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie, nel locale mensa non è consentito introdurre derrate alimentari diverse da quelle fornite dal servizio comunale. Durante l'orario di interscuola non è consentito l'accesso alla scuola a quanti non fruiscono del servizio mensa, salvo i componenti della commissione mensa o altri rappresentanti espressamente autorizzati.

ART. 12 – Malleseri e infortuni

In caso di malessere e di infortunio di un alunno saranno tempestivamente avvertiti i genitori, contemporaneamente all'intervento di primo soccorso. I genitori dovranno pertanto indicare, al momento dell'iscrizione dell'alunno, il recapito telefonico del luogo di lavoro proprio e/o di una persona delegata.

ART. 13 – La Fine delle lezioni e l'Uscita

Al suono della campanella, gli alunni, in modo ordinato, saranno accompagnati all'uscita dall'insegnante o dagli insegnanti in servizio all'ultima ora, coadiuvati dai collaboratori scolastici.

ART. 14 – Scioperi ed Assemblee sindacali

In caso di assemblee sindacali o scioperi, il Dirigente scolastico informerà, nei termini stabiliti dalla legge, le famiglie dell'eventuale riduzione di orario e del possibile disservizio con comunicazione scritta sul diario degli alunni. Le famiglie firmeranno la comunicazione per presa visione. In caso di mancata sottoscrizione la Scuola rimane comunque esente da qualsivoglia responsabilità rispetto agli effetti delle suddette manifestazioni sul servizio scolastico, anche con riferimento alla vigilanza sugli alunni non ammessi ad entrare negli edifici scolastici.

ART. 15 – Le Comunicazioni Scuola-Famiglia e Famiglia-Scuola

Per le semplici comunicazioni Scuola-Famiglia e Famiglia-Scuola viene di norma utilizzato il diario personale dell'alunno e, nel caso lo si ritenga opportuno, il telefono.

E' uno strumento di comunicazione l'inserimento di informazioni e avvisi sul sito telematico dell'Istituto e/o sul registro elettronico, la cui periodica visione è un onere dei genitori degli alunni.

Le comunicazioni relative a convocazioni per riunioni, per colloqui con i docenti o con il Dirigente scolastico, per le questioni più importanti vengono inviate per posta o consegnate agli alunni (la famiglia farà pervenire alla scuola una "ricevuta" firmata).

ART. 16- Uso del cellulare a Scuola

L'uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici e di intrattenimento (walkman, mp3, ipod, etc...) è categoricamente vietato in tutti i locali della scuola durante l'intero orario scolastico. Gli alunni che hanno con sé i predetti dispositivi devono tenerli spenti e opportunamente custoditi e depositati negli zaini, non sul banco né tra le mani. Eventuali gravi ed urgenti esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie potranno essere consentite ricorrendo ai telefoni fissi della Scuola; in alternativa, il docente potrà concedere l'autorizzazione all'uso del cellulare, previa richiesta formale da parte dello studente. In caso di violazione di quanto sopra previsto il docente provvede a "sequestrare" il dispositivo telefonico (o quelli elettronici) in possesso dell'alunno. Lo stesso sarà consegnato negli uffici della Dirigenza, chiuso in busta sigillata e controfirmata anche dall'alunno; esso sarà riconsegnato ai genitori previa loro convocazione a scuola. Nel caso di reiterata infrazione da parte di uno stesso alunno, il Consiglio di Classe potrà prevedere provvedimenti o sanzioni più rigorose previste da questo regolamento. L'Istituto è sollevato da ogni responsabilità in merito alla custodia dei predetti dispositivi; è altresì sollevata

da ogni responsabilità nel caso di smarrimento o indebita sottrazione dei cellulari o dispositivi elettronici, portati a scuola. In caso di video-riprese non autorizzate di ambienti e persone, la Dirigenza, dopo aver sentito l'alunno/gli alunni responsabili accompagnati dai genitori, convoca d'urgenza, il consiglio di classe per procedere ad irrogare la sanzione della sospensione dalle attività didattiche, per un numero di giorni da determinare in relazione alla gravità del caso.

ART. 17 – Provvedimenti Disciplinari

Sono sanzionabili:

- a) comportamenti, azioni, espressioni lesive della dignità altrui;
- b) comportamenti, gesti, azioni, lesivi della altrui incolumità fisica;
- c) comportamenti atti a provocare deliberatamente danni materiali al patrimonio della scuola e della altrui proprietà.
- d) Comportamenti che impediscano il normale svolgimento dell'attività didattica (alunni non certificati ai sensi di Legge)

Stante il principio della gradualità e della finalità educativa, gli organi competenti potranno irrogare i seguenti provvedimenti disciplinari:

1) Richiamo verbale per infrazioni non gravi, ove dette infrazioni si verificano per la prima volta. L'organo competente è il Docente di classe.

2) Ammonizione scritta da registrare sul registro di classe quando l'alunno, più volte richiamato, persiste nel comportamento scorretto. L'ammonizione, motivata adeguatamente, deve essere comunicata all'Ufficio di Presidenza e alla Famiglia dell'alunno. L'organo competente è il Docente di classe.

3) Ove l'alunno persista in comportamenti sanzionabili, il Consiglio di Classe, presieduto dal Dirigente scolastico, o il Consiglio d'Istituto, dopo aver sentito l'alunno interessato e la sua Famiglia, metterà in atto l'eventuale allontanamento temporaneo dell'alunno dalle attività della propria classe ed eventuale inserimento in altri contesti operativi. L'allontanamento temporaneo dell'alunno dalle attività didattiche della propria classe può essere disposto nei casi in cui siano state commesse infrazioni gravi o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone; la durata dell'allontanamento è commisurata al permanere della situazione di pericolo. Nei casi più gravi la Scuola provvederà ad avvertire gli Enti competenti del Territorio. Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a 15 giorni sono sempre adottati dal Consiglio di Classe, allargato alla componente dei genitori, mentre le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni, ivi compresi l'allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, sono sempre adottate dal Consiglio d'Istituto. Nel caso in cui l'organo competente sia il Consiglio di Classe, il genitore facente parte del Consiglio ha il dovere di astenersi nel caso in cui lo studente sanzionato sia il proprio figlio. Con riferimento alle sanzioni sopra riportate, comportanti l'allontanamento dalla comunità scolastica per un certo periodo di tempo, occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza

richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

4) La Famiglia concorre al risarcimento del danno che l'alunno, in seguito a comportamenti dolosi provochi alle attrezzature e ai sussidi didattici di proprietà della scuola. Gli organi competenti di cui sopra (vedi punto 3) possono proporre all'alunno, in alternativa ai provvedimenti disciplinari previsti, lo svolgimento di una o più delle seguenti attività, fatti salvi i principi della finalità educativa, della gradualità e della proporzionalità della sanzione:

a) impegno individuale aggiuntivo di ricerca e studio su problematiche di natura etica e sociale;

b) attività pomeridiana di studio assistito da un docente della scuola;

c) obbligo di rimanere in classe durante la ricreazione;

d) esclusione da visite guidate con contemporaneità dell'obbligo di frequenza;

e) esclusione dai viaggi d'istruzione con contemporaneità dell'obbligo di frequenza;

f) per il danneggiamento degli arredi e delle strutture interne, gli alunni possono essere richiamati a scuola in orario extrascolastico per ripulire e riparare il danno procurato. La famiglia dell'alunno sarà informata attraverso una specifica comunicazione scritta; al termine della sospensione l'alunno rientrerà a scuola accompagnato dai genitori. Contro le sanzioni disciplinari sopra riportate è ammesso ricorso da parte dei genitori o da chi ne fa le veci, entro quindici giorni dalla comunicazione ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola; tale organo, presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, si compone da un docente designato dal Consiglio d'Istituto e da due rappresentanti dei genitori eletti all'interno della componente presente nel Consiglio d'Istituto. L'organo di garanzia dovrà esprimersi entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso; qualora esso non decida entro tale termine, la sanzione sarà confermata.

ART. 18 - Contributi per enti e associazioni del territorio

“Raccolte di denaro o sottoscrizioni aventi carattere benefico sono autorizzate dal Consiglio d'Istituto. In caso di urgenza il Dirigente Scolastico, sentito il Presidente del Consiglio d'Istituto, può autorizzare la raccolta di fondi, su proposta dei docenti, purché le iniziative rivestano carattere educativo o solidaristico, coerenti con le finalità educative della Scuola. Saranno privilegiate le iniziative che hanno carattere formativo con progetti didattici rivolti alle classi evitando possibilmente richieste di denaro rivolte direttamente ai bambini. Nel caso di più richieste verrà adottato il criterio della rotazione tra le Associazioni.”

ART. 19- Pubblicità

La disciplina contenuta nel presente Regolamento è vincolante e rappresenta l'ordinamento interno dell'istituto.

Chiunque frequenta la Scuola, come docente, come discente, come lavoratore di ogni ordine, grado e funzione, come ospite e come genitore o tutore degli alunni è tenuto a rispettarne le prescrizioni. E' onere di chiunque ne abbia titolo applicare le norme del presente Regolamento segnalando alla dirigenza scolastica ogni violazione e abuso.

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito internet ufficiale dell'Istituto.

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio d'Istituto riunitosi in data 16 novembre 2017 delibera N° 26/2017 e il 19 dicembre 2017 con delib. 31/2'17